

LEGGE REGIONALE

Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia
e interventi di programmazione culturale sul territorio

LEGGE REGIONALE

"Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di Servizi Sociali e Culturali trasferiti dalla Cassa per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le finalità indicate dall'art. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dall'art. 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e in conformità con le LL.RR. n. 20 del 17.4.1978 e n. 41 del 1.9.1978.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di competenza di ciascun Centro, le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito Comitato di gestione e programmazione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 2

I Centri di Servizi Sociali e Culturali assumono la definizione di Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale (C.S.P.C.R.).

I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:

- 1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;
- 2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
- 3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

- 4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
- 5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3

La Regione riconosce come Centri di Servizio e Programmazione Culturale Regionale i Centri di cui all'art. 1 della presente legge, già ubicati in:

ACQUAVIVA	ex EISS
ALTAMURA	ex UMANITARIA
BARI	ex UNLA
BARI	ex UMANITARIA
BARI	ex CIF
BARI	ex COMUNE DI BARI (Poggiofranco)
BRINDISI	ex MCC
CANOSA	ex MCC
CERIGNOLA	ex MCC
CONVERSANO	ex MCC
FOGGIA	ex EISS
FOGGIA	ex UMANITARIA
FOGGIA	ex UMANITARIA
FOGGIA	ex CIF
GROTTAGLIE	ex UNLA
MAGLIE	ex EISS
MANFREDONIA	ex UMANITARIA
MASSAFRA	ex UMANITARIA
NARDO'	ex UNLA
S. SEVERO	ex MCC
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF
TARANTO	ex CIF

L'assessorato ai Beni Culturali è tenuto, entro il 31.12.1979, a presentare il piano di redistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con l'indicazione dei Comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

Art. 4

Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza costante del seguente personale qualificato:

- un direttore in possesso di laurea;
- tre operatori culturali, in possesso del diploma di scuola media superiore, cui sono affidate, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura.

Per il funzionamento dei Centri i Comuni si avvalgono:

- 1) del personale già operante nei Centri di Servizi Sociali e Culturali in servizio di ruolo o con contratto a tempo indeterminato negli ex Enti gestori alla data del 31.12.1977, assunto in data non successiva al 31.12.1976;
- 2) di altro personale in servizio di ruolo presso la Regione che abbia provata esperienza nel settore della promozione culturale;
- 3) di personale appositamente assunto tramite concorso pubblico.

Il personale di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo viene inquadrato nel ruolo unico del personale regionale su domanda da presentarsi al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il livello funzionale e retributivo dello stesso personale è determinato da quanto disposto dalla L.R. n. 18 del 25.3.1974, dalle norme transitorie e successive modificazioni in base alle qualifiche e al titolo di studio posseduti negli ex Enti gestori di provenienza.

L'inquadramento del personale di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo ha decorrenza agli effetti giuridici dalla data di inizio del servizio presso gli ex Enti gestori e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per effetto dell'inquadramento di detto personale la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della L.R. n. 18 del 25.3.1974 viene modificata e aumentata del personale di cui al punto 1) del presente articolo secondo i livelli funzionali del ruolo regionale di cui all'allegato elenco della presente legge.

Per l'aggiornamento del personale addetto ai C.S.P.C.R. e per la formazione del personale, la Regione istituirà appositi corsi di cui alla legge regionale n. 54 del 17.10.1978 "Formazione Professionale".

Per la realizzazione e la gestione di tali corsi la Regione si avvarrà della collaborazione di Istituti delle Università di Bari e di Lecce e/o di Istituzioni Nazionali operanti nel settore.

Art. 5

Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal direttore che risponde dell'azione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione, elaborata sulla base di un'ampia partecipazione democratica e pluralistica.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e di programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di

spesa che rientri nei limiti fissati dal bilancio regionale.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta all'approvazione del Comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmesso, tramite i Comuni ove hanno sede i Centri, all'assessorato regionale alla Cultura.

Art. 6

Presso ogni Centro è istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

- 1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nell'area di competenza del Centro, scelti tra i Consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;
- 3) un rappresentante della Provincia;
- 4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del Centro;
- 5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del Centro;
- 6) il direttore del Centro, con funzione di Segretario.

Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del Comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento del primo Comitato avverrà su convocazione dell'assessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i Sindaci dei Comuni ove hanno sede i Centri.

Art. 7

Il Comitato di gestione e programmazione:

- 1) approva la proposta di piano annuale dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;
- 2) garantisce la coerenza dell'attività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.

Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

Art. 8

Per il finanziamento della presente legge è previsto uno stanziamento pluriennale di lire 18 miliardi. Tale stanziamento trova copertura nel Bilancio pluriennale 1979-1981 - Obiettivo 13 - Cultura - ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 6.6.1979.

Per l'anno 1979 è previsto uno stanziamento pari a lire 4 miliardi che saranno utilizzati per il finanziamento dei programmi e delle iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo.

L'onere riveniente dalla presente legge graverà sul capitolo di nuova denominazione "Piano di intervento per le attività culturali" per un importo di lire 4 miliardi con fondo riveniente dal capitolo n. 399/1 del Bilancio di previsione dell'anno 1979, approvato con L.R. n. 31 del 6.6.1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno adeguati alle linee programmatiche e allo sviluppo delle attività con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 9

(Norma transitoria)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art. 1, ispirato a criteri che e saltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

- 1) il finanziamento dei programmi delle attività dei C.S.P.C.R.;
- 2) il finanziamento dei programmi delle attività promosse dalla Regione articolate per progetti;
- 3) i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratici, con larga base rappresentativa, esistenti nel territorio regionale;
- 4) i contributi in favore di iniziative culturali di rilievo da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale, altrimenti non previste, ma che rispondano allo spirito e ai criteri degli altri interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo spese per attività immediate ed urgenti della cui gestione il direttore di ciascun Centro risponderà al Comitato di gestione e programmazione. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate. La somma deve essere indicata nella rendicontazione di tutta l'attività finanziata da inoltrarsi all'Assessorato ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 10

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n.10 del 7.2.1974.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 3 luglio 1979 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone